




Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"

MENU



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

LA PROPOSTA CONTRATTUALE
IRREVOCABILE E' REVOCABILE?

La domanda contiene un ossimoro che può essere risolto in considerazione del fatto che la proposta irrevocabile ex art. 1329 cc è un atto unilaterale recettizio e come tale produce effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario, ai sensi dell'art. 1334 cc. Quindi, a dispetto del fatto che si chiama irrevocabile, anche la proposta irrevocabile è revocabile, ma fino a che non è giunta al destinatario e sempre che la revoca giunga a quest'ultimo prima della proposta irrevocabile. Sul punto MASSIMO BIANCA, Diritto Civile 3, il Contratto, Ed. Giuffrè, Milano, 1984, pag. 238, par. 107 "La proposta irrevocabile", in nota 242, espone "Ovviamente la proposta può essere revocata prima che divenga efficace e cioè mediante una revoca che pervenga all'obliato prima della proposta stessa", Inoltre vi è un altro riferimento normativo ovvero l'art. 15 Convenzione di Vienna 11.04.1980 sulla vendita internazionale di cose mobili, che recita appunto: "1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario. 2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta". Ciò è particolarmente rilevante nei contratti a formazione progressiva in cui proposta e accettazione non sono simultanee, ma distanziate nel tempo.